

VERBALE DI ACCORDO

In data 12 giugno 2012, si sono incontrate la Direzione della Thales Alenia Space Italia e di ALTEC e le OO.SS. per completare il confronto relativo alla interpretazione autentica di alcune parti della vigente Procedura Trasferte (PRC-Q3-902-012 - Personale non Dirigente), attualmente applicata nelle sedi di TAS Italia.

PREMESSO CHE

- gli Accordi del 28 luglio 2005 e del 12 giugno 2006 prevedevano rispettivamente l'emissione di una nuova Procedura Trasferte che rispondesse all'esigenza di omogeneizzazione normativa all'interno dell'intero perimetro aziendale e momenti di confronto con le OO.SS. per analizzare eventuali difficoltà applicative della norma stessa;
- il confronto, realizzato attraverso una serie di incontri tra la Delegazione aziendale ed una Commissione tecnica di emissione sindacale, ha prodotto una complessiva condivisione rispetto alla materia in oggetto.

Tutto ciò premesso, le Parti **concordano quanto segue**:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. la Delegazione aziendale e la Commissione tecnica, hanno convenuto sull'attualità complessiva dell'impianto della vigente norma aziendale. Le Parti pertanto hanno inteso apportare esclusivamente alcune modifiche interpretative ad alcuni elementi della vigente Procedura;
3. la Commissione tecnica Azienda/OO.SS. ha sintetizzato i seguenti elementi di convergenza:
 - economicità complessiva dell'"architettura" della missione per servizio;
 - miglioramento complessivo della qualità della missione in Italia ed all'estero;
 - focalizzazione sulle tematiche di Safety (in particolare nelle attività di Test e Lancio);
 - coinvolgimento e responsabilizzazione della Linea gerarchica nella gestione delle missioni per servizio;
 - concretizzazione di specifici "saving" per la gestione dei miglioramenti qualitativi della trasferta;
 - nuovo ruolo della Commissione Trasferte (definita nel nuovo Accordo integrativo di secondo livello Thales Alenia Space Italia) a parziale modifica di quanto normato nell' Accordo 12 giugno 2006 – Punto 5.

Conseguentemente, le Parti hanno convenuto quanto segue:

Economicità della missione per servizio

Le Parti hanno convenuto che nell'applicazione della normativa si sono riscontrati episodi di gestione non economica dell'assetto delle missioni; per tale motivo, ci si adopererà in maniera congiunta per una sensibilizzazione verso la Linea gerarchica e verso le risorse umane aziendali.

Qualità della Missione

HOTEL

La gestione delle trasferte, sta beneficiando della collaborazione della CWT (gestore operativo del business travel), la quale, opera attraverso i pacchetti "Travel" negoziati dai due azionisti TAS JV: Thales e Finmeccanica. Questa circostanza, ha determinato l'opportunità di ricorrere frequentemente ad alberghi 4 stelle (Italia/Estero) in deroga alla vigente normativa.

Le Parti, in parziale deroga della norma del 2006, convengono nella prosecuzione – ove possibile - della applicazione a livello Hotel, della classe superiore (4 stelle in luogo del 3 stelle), per la concretizzazione di una nuova qualità della missione.

COLAZIONE

Allo stesso modo, ove se ne presenti l'opportunità applicativa, Thales Alenia Space Italia riconoscerà l'applicazione del "pacchetto Bed & Breakfast", garantendo nel pre pagato il riconoscimento della colazione applicata dall'albergo prescelto. In tal caso l'indennità ordinaria di colazione sarà decurtata dalle somme riconosciute per diem.

VIAGGI AEREI

Le Parti convengono sulla opportunità di applicare la "norma Thales Group" in tema di applicazione della Business Class, in luogo del sistema attualmente applicato in TAS Italia (ALLEGATO 1).

ACCORDO 12 giugno 2006 – Punto 5

A parziale deroga di quanto normato nell'Accordo ora citato, si conviene di considerare la Commissione Trasferte (così come verrà ridefinita nel nuovo Accordo Integrativo di Secondo Livello - in corso di negoziazione) quale strumento di analisi e decisione in tema di attività di Test e Lancio, al fine di render omogenea la gestione di queste importanti attività industriali di TAS Italia. In tal senso pertanto, la Commissione stessa dovrà prevedere la presenza di Rappresentanti sindacali espressione di tutte le Sedi di Thales Alenia Space Italia, identificati e nominati dalle Segreterie Nazionali di FIM, FIOM e UILM. Questa presenza, garantirà il presidio delle RSU di sede, nella specifica materia del cd Punto 5.

Le Parti inoltre convengono sull'opportunità di recepire e confermare gli Accordi sindacali al momento sottoscritti (si legga: indennità lorda aggiuntiva – attività di test e Lancio) a livello di singole sedi in TAS Italia, i quali, rappresenteranno la base di riferimento di eventuali nuove località non normate al momento della sottoscrizione del presente Accordo. Le nuove aree territoriali sede di future attività di Test e Lancio, vedranno la quantificazione economica giornaliera mutuata – in analogia – dai preesistenti Accordi sindacali sul medesimo tema. Tali Accordi, verranno aggiornati annualmente nella sola componente Indennità tipo 1, 2 e 3 con il codice ISTAT, mantenendo inalterata la quota economica aggiuntiva. La Commissione pertanto, identificherà la quota economica più prossima da riconoscere per la nuova destinazione, utilizzando questo set di informazioni preesistenti (ALLEGATO 2).

Si conviene pertanto che solo in questa specifica materia, la Commissione Trasferte opererà con i medesimi poteri negoziali – decisionali del Coordinamento sindacale nazionale di Thales Alenia Space Italia.

Nell'ipotesi di disaccordo, le tematiche oggetto di confronto verranno riportate al competente Coordinamento sindacale nazionale Thales Alenia Space Italia.

SAFETY

Nello spirito di una qualità rinnovata della missione per servizio in TAS Italia, ed in coerente applicazione del D.Lgs n. 81/ 2008 si conviene di prevedere un sopralluogo dedicato del RSPP ex ante rispetto alla concretizzazione della missione esclusivamente per attività di Test e Lancio. Si intenderà che, rispetto alle cognizioni attuali di basi e/o aziende ad oggi conosciute e mappate, l'RSPP, dovrà effettuare un nuovo sopralluogo solo ove si conoscano dettagli di informazione che facciano dedurre delle modifiche sostanziali al precedente assetto di rischi verificato. Per nuove località, oggetto delle medesime attività del Punto 5, il RSPP si recherà prima della partenza dei dipendenti TAS Italia nelle nuove aree di attività, per l'analisi puntuale dei rischi e per la definizione dei piani specifici di safety da concretizzare prima della missione delle risorse di TAS Italia. Il

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

RSPD prescelto, sarà identificato dalla preponderanza di risorse appartenenti ad uno specifico sito aziendale. Sarà onere dell'RSPD coordinarsi con il Responsabile di Funzione e con il collega RSPD di altro stabilimento TAS Italia, per le necessarie attività di prevenzione.

Thales Alenia Space Italia, ha previsto nell'Accordo di secondo livello (attualmente in fase negoziale), sul medesimo tema, l'istituzione di un Coordinamento nazionale degli RLS al fine di potenziare i momenti di analisi e sintesi sul tema.




Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo, convengono nell'introdurre le seguenti modalità operative per una gestione più economica delle missioni:

- ❖ "cd" blocco del volo di andata – in viaggio aereo (Italia/Estero);
- ❖ opzione "Treno" per la tratta Roma – Milano; Milano – Roma (Alta Velocità);
- ❖ sarà favorito il ricorso ad altri vettori aerei alternativi a quelli comunemente utilizzati, in luogo dei normali vettori di linea. Questa modalità sarà riconosciuta su richiesta del dipendente (anche solo verbale);
- ❖ introduzione obbligatoria dell'"advance booking" di almeno 7gg lavorativi. Le deroghe dovranno essere validate dal 1° Livello gerarchico di struttura con l'avallo dell'HR Manager/1° Livello HR Italia.

Le Parti, si impegnano ad attivare secondo necessità la Commissione trasferte (nella nuova configurazione e ruolo), ove si concretizzino le necessità ora evidenziate.



Letto confermato e sottoscritto






D.A.












ALLEGATO 1

Condizioni per il riconoscimento della prenotazione in *business class* nei voli internazionali – estratto dalla Travel Policy Thales (2009)

«Tutti i voli sono prenotati in classe economica, con l'eccezione dei casi seguenti in cui può essere autorizzato il ricorso alla *business class*:

- voli a lungo raggio che eccedono le 7 ore (dal momento della partenza del primo volo, con l'esclusione del trasferimento all'interno del proprio Paese di partenza, fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale dell'ultimo volo in piano);
- voli notturni di durata superiore le 5 ore, con partenza dopo le 21:00 (ora locale) o con arrivo dopo le 2:00 (ora locale);
- necessità mediche certificate.

Solo i membri del Group's Executive Team possono autorizzare, eccezionalmente, deroghe alle norme precedenti, in conseguenza di particolari condizioni. Volare con clienti che viaggiano in una classe diversa o su un altro vettore, può essere considerata come una giustificazione accettabile.

Il noleggio di jet privati o l'acquisto di biglietti aerei di prima classe non sono permessi. Allo stesso modo, i viaggi in business class a tariffa piena non sono più permessi, data la possibilità di assicurarsi la stessa sistemazione, prenotando in anticipo.

L'agenzia di viaggi potrà proporre tariffe meno flessibili (non rimborsabili o non modificabili negli orari), così come vettori aerei che consentano l'ottimizzazione dei costi».

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like "M. Loria" and "M. Loria"]

ALLEGATO 2

Indennità riconosciute per campagne di test e lancio in sedi "disagiate"

Stato	Sito	Valore Indennità *	Complemento	Totale
Canada	Ottawa	Indennità tipo 1 30,54	32,55	63,09
	St Hubert	Indennità tipo 1 30,54	32,55	63,09
Corea	Daejeon	Indennità tipo 2 37,32	24,85	62,17
Guiana FR	Kourou	Indennità tipo 2 37,32	24,85	62,17
Israele	Haifa	Indennità tipo 2 37,32	86,45	123,77
	Tel Aviv	Indennità tipo 2 37,32	86,45	123,77
Russia	Baikonur	Indennità tipo 2 37,32	96,45	133,77
	Mosca	Indennità tipo 2 37,32	80,56	117,88
	Plesetsk	Indennità tipo 2 37,32	105,56	142,88
	Yasny	Indennità tipo 2 37,32	80,56	117,88
	Zheleznogorsk	Indennità tipo 2 37,32	96,45	133,77
USA	Cape Canaveral	Indennità tipo 2 37,32	24,85	62,17
	Long Beach	Indennità tipo 2 37,32	25,56	62,88
	Long Beach (Piattaforma)	Indennità tipo 3 48,62	105,13	153,75
	Vandenberg	Indennità tipo 2 37,32	26,45	63,77
Kazakistan	Akkol	Indennità tipo 2 37,32	96,45	133,77

(*): valori delle indennità aggiornati al gennaio 2012.